

Regolamento concernente le spese per attività di rappresentanza e di funzionamento degli Organi e degli Incarichi di Vertice

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”

(adottato con deliberazione n. 16(16) del 18 marzo 2016 del Consiglio di Amministrazione e modificato con deliberazione n. 50(18) del 27 giugno 2018)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento l’espressione:
 - a. “Centro Fermi” indica il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”;
 - b. “Presidente” indica il Presidente del Centro Fermi;
 - c. “Organi” indica il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti del Centro Fermi;
 - d. “Incarichi di Vertice” indica il Direttore Generale e il Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca, nonché, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance e i componenti del Comitato Interno di Valutazione del Centro Fermi.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le spese sostenute per attività di rappresentanza e per l’organizzazione e/o la partecipazione a congressi, convegni, scambi culturali, nonché per il funzionamento degli Organi e degli Incarichi di Vertice del Centro Fermi.
2. Il Centro Fermi, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività istituzionali, può effettuare spese di rappresentanza al fine di promuovere, valorizzare e fornire un’ampia proiezione all’esterno dell’attività svolta, nonché per intrattenere relazioni con soggetti pubblici e/o privati e favorire un’adeguata diffusione dei risultati della ricerca, della cultura scientifica e dell’attività amministrativa.

Art. 3 - Tipologia e imputazione delle spese

1. La tipologia, le caratteristiche e il tenore delle spese sostenute per attività di rappresentanza del Centro Fermi, a qualsiasi titolo effettuate, devono essere improntati a criteri di rigore, decoro e sobrietà, reciprocità ed economicità, escludendo in ogni caso forme e atti di mera liberalità.
2. Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute in momenti ufficiali per:

- a. colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni in occasione di riunioni di lavoro che richiedano un elevato livello di rappresentanza;
 - b. forme straordinarie di accoglienza e ospitalità, servizi fotografici di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi e impianti vari in occasione di visite presso il Centro Fermi di membri di missioni di studio nazionale, comunitarie o internazionali;
 - c. omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità estranee al Centro Fermi;
 - d. interventi onerosi per messaggi e commemorazioni riferiti a personalità anche rappresentative del mondo esterno;
 - e. cerimonie di natura istituzionale (stampa di inviti, affitto locali, addobbi impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi) alle quali partecipino autorità rappresentative estranee al Centro Fermi;
 - f. piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe e oggetti simbolici, a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita al Centro Fermi, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Centro Fermi, nel limite massimo di euro 100,00 (cento euro).
3. Non rientrano tra le spese di rappresentanza quelle relative a colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni che non siano effettuate in occasioni di incontri ufficiali e che vedano la partecipazione di soli soggetti interni del Centro Fermi.
 4. Le spese di cui al presente Regolamento sono poste a carico degli appositi capitoli di bilancio del Centro Fermi e sono eventualmente rideterminate, se necessario, in sede di approvazione del bilancio di previsione dal Consiglio di Amministrazione.
 5. I provvedimenti di assunzione degli impegni relativi alle spese oggetto del presente Regolamento devono essere adeguatamente motivati e documentati.

TITOLO II

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI INCARICHI DI VERTICE

Art. 4 - Spese per la consumazione dei pasti giornalieri

1. Al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Consiglio Scientifico e del Comitato Interno di Valutazione, per lo svolgimento dei compiti statutari, è riconosciuto un rimborso per la consumazione dei pasti giornalieri nella misura massima di euro 60,00 (sessanta euro) giornaliero. Per gli incarichi di durata non superiore ad 8 ore è ammesso il rimborso delle spese relative alla consumazione di un solo pasto, pari alla metà dell'importo giornaliero.
2. Il riconoscimento della spesa è condizionato all'esibizione di idonea documentazione fiscale, intestata al richiedente; nel caso di fattura o ricevuta collettiva, la richiesta deve essere accompagnata da attestazione sottoscritta che riporti l'ammontare della propria consumazione che in ogni caso non può superare il limite previsto nel presente articolo.

Art. 5 - Spese di viaggio

1. Sono ammesse a rimborso, a seguito di presentazione di idonea documentazione, le spese di viaggio per gli spostamenti tra la sede del Centro Fermi e il luogo di residenza, se diverso dalla sede, per consentire il regolare svolgimento dei compiti statutari.
2. E' consentito l'utilizzo dei mezzi di trasporto in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave, bus urbani ed extraurbani, metropolitane). In caso di viaggio con voli aerei, per ferrovia, via mare o altri mezzi pubblici di linea sono ammesse a rimborso le spese documentate relative al costo del biglietto comprensivo di diritti di prenotazione, tasse aeroportuali, diritti di agenzia e simili.
3. Al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Consiglio Scientifico e del Comitato Interno di Valutazione, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per viaggi, in ferrovia o su natanti, in 1° classe. Per il trasporto aereo è rimborsabile di norma la classe economica; qualora l'interessato attesti che non sia stato possibile il ricorso alla classe economy per motivate esigenze, sono rimborsabili i biglietti in classe diversa. In mancanza di attestazione, il relativo titolo di viaggio sarà rimborsabile limitatamente alla quota pari al corrispettivo della classe economica.

Art. 6 - Spese di alloggio

1. Ai fini della partecipazione alle attività istituzionali del Centro Fermi, esclusivamente dietro presentazione della relativa documentazione, al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Consiglio Scientifico e del Comitato Interno di Valutazione non residenti a Roma, viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'alloggio entro il limite previsto per il trattamento di missione corrispondente a quello della qualifica di Dirigente del Comparto "Istruzione e Ricerca".

Art. 7 - Utilizzo dei taxi o mezzi a noleggio

1. È consentito l'utilizzo di taxi sia urbani che extraurbani o di un mezzo a noleggio, per garantire il corretto e regolare svolgimento dei compiti istituzionali degli Organi e degli Incarichi di vertice del Centro Fermi.
2. L'uso del taxi o mezzi a noleggio per il collegamento da e per il luogo di residenza con aeroporti, stazioni ferroviarie e stazioni marittime è consentito entro il limite massimo di 50 chilometri, salvo diverse e documentate esigenze.

Art. 8 – Rimborso spese Magistrato della Corte dei Conti

1. Al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo compete il rimborso delle spese sostenute e documentate nei termini e nei limiti di quanto previsto dagli articoli precedenti per gli Organi del Centro Fermi.

Art. 9 - Spese telefoniche e traffico dati

1. Al Presidente, al Direttore Generale e al Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca sono fornite, per consentire il normale e continuativo svolgimento delle diversificate funzioni e mansioni legate al proprio incarico, le necessarie dotazioni informatiche e telefoniche.
2. Le spese relative al traffico telefonico e al traffico dati generato da apparecchi di telefonia mobile, computer portatili o tablet sono rimborsabili nel limite massimo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta euro) bimestrali. Le spese eccedenti tale limite potranno essere valutate in seguito ad obiettive e riscontrabili necessità.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento e le successive modifiche entrano in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Centro Fermi.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.